



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

di MEDIAZIONE ARBITRATO CONCILIAZIONE s.r.l. (in breve ME.AR.CON.), Organismo di mediazione iscritto al n. 315 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, in vigore dal 30 giugno 2023, aggiornato al DI 145/11 coordinato alla “riforma Cartabia 2022

Delibera assembleare del 09 giugno 2023

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Avvio della procedura di mediazione

2.1 Richiesta di avvio

2.2 Durata della mediazione

2.3 Avvio della mediazione

2.4 Comunicazioni

2.5 Presenza delle parti e rappresentanza

2.6 Luogo di svolgimento della mediazione

2.7 Accordi tra organismi

Art. 3 – Nomina del mediatore procedimento di mediazione

3.1 Scelta e nomina del mediatore

3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

3.3 Cause di incompatibilità

3.4 Informalità del procedimento di mediazione

3.5 Proposta del mediatore

3.6 Tirocinio assistito

Art. 4 – Conclusione della mediazione

Art. 5 – Scheda di valutazione del servizio

Art. 6 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti – inutilizzabilità e segreto professionale

6.1 Doveri di riservatezza

6.2 Privacy

6.3 Accesso agli atti

6.4 Inutilizzabilità e segreto professionale

Art. 7 – Indennità per il servizio di mediazione

7.1 Tabella delle indennità

7.2 Spese di avvio del procedimento

7.3 Spese di mediazione

7.4 Maggiorazioni

Art. 8 – Regole finali e rinvio

ALLEGATI;

- 1) TABELLA DELLE TARIFFE;
- 2) CODICE EUROPEO DI CONDOTTA DEI MEDIATORI;
- 3) SCHEDA DI VALUTAZIONE.



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Articolo 1 – Premessa

1. L'applicazione del presente regolamento ("regolamento") decorre dal 30 giugno 2023.
2. Il regolamento di Mediazione Arbitrato Conciliazione (d'ora in poi ME.AR.CON.) si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni civili, commerciali a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010) sul territorio italiano.
Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza prorogabile di ulteriore 3 mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto tra le parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.mearcon.it. L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni

Articolo 2 – Avvio della procedura di mediazione

2.1 Richiesta di avvio

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la Segreteria dell'organismo sita in Napoli Piazza Nicola Amore, 6 oppure inviandola a mezzo fax, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica, tramite piattaforma <https://www.mediaodr.it/uds2/mearcon.html>, oppure depositandola presso una delle sedi operative accreditate indicate sul sito www.mearcon.it. In quest'ultimo caso, il responsabile della sede operativa tempestivamente inoltrerà la domanda alla sede centrale, che procederà a registrarla nel registro degli affari di mediazione.
2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.mearcon.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo o presso le sedi operative.
3. La domanda deve contenere:
 - a) Il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c) L'oggetto della lite;

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli Tel/Fax 081.5538629 www.mearcon.it e-mail: infomearcon@gmail.com pec: mearconsr@pec.it



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

- d) Le ragioni della pretesa;
 - e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Nelle controversie di cui all'art. 5 co. 1 del decreto legislativo, l'organismo decide il valore della controversia sino al limite di Euro 250.000,00;
 - f) in allegato, la ricevuta di versamento in base al valore della lite. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. In caso di mancato versamento, la domanda sarà dichiarata irricevibile.
- Alla domanda la parte può allegare ogni documento che ritiene utile al fine del raggiungimento dell'accordo e può eventualmente depositare documenti riservati alla sola attenzione del mediatore.
4. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

2.2 Durata della mediazione

La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice, prorogabile di ulteriori 3 mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto.

2.3 Avvio della mediazione

1. Ricevuta la domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore in base all'oggetto della controversia, individuandolo tra quelli con specifiche competenze professionali, e fissa il primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della stessa.
2. Il mediatore può essere indicato di comune accordo dalle parti. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.mearcon.it;
3. La mediazione si avvia dopo l'accettazione dell'incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all'art. 3.2.
4. L'Organismo comunica alle parti, (a spese dell'istante,) con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la nomina del mediatore e la data del primo incontro, inviando alla parte chiamata a conciliare copia dell'istanza di mediazione. Le comunicazioni alle parti vengono fatte sempre a cura dell'Organismo.

2.4 Comunicazioni

1. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche, come descritto sul sito www.mearcon.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

2. L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione.
3. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

2.5 Presenza delle parti e rappresentanza

1. Le parti, **assistite dai rispettivi avvocati**, partecipano personalmente alla procedura di mediazione, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
2. Le parti sono responsabili della forma e del contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante.

2.6 Luogo di svolgimento della mediazione

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al ministero della giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

2.7 Accordi tra organismi

ME.AR.CON. può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.

Articolo 3 – Nomina del mediatore e procedimento di Mediazione

3.1 Scelta e nomina del mediatore

1. ME.AR.CON. nomina il mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet www.mearcon.it, ove saranno suddivisi per specifiche competenze professionali e per tipologia di laurea universitaria posseduta.
2. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall'organismo.

I criteri in base ai quali vengono designati i mediatori sono:

a- Competenza per territorio: in base alle sedi operative per le quali ogni mediatore avrà comunicato all'organismo dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi;



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

- b- Competenza per materia: in base alle competenze per materia oggetto della procedura di mediazione;
 - b- Turnazione: nell'ambito della stessa specifica materia;
 - c- Preferenza eventualmente espressa dalle parti, nel caso in cui le parti abbiano fornito una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ME.AR.CON.
3. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.
4. L'Organismo nomina un co-mediatore per i casi di cui all'art. 3.4.4.
5. Qualora sia necessario, l'organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. I compensi da corrispondere ai consulenti tecnici vengono stabiliti dalla ME.AR.CON. come da tabella allegata.
6. Nei casi di cui all'art. 2.7 l'organismo può designare un mediatore iscritto nell'elenco di altro organismo.

3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

1. Il mediatore nominato accetta l'incarico per iscritto e, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Il mediatore assume l'obbligo di comunicare a ME.AR.CON. l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
3. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.
4. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.
5. All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta europeo per mediatori adottato da ME.AR.CON.
6. In casi eccezionali o su istanza di tutte le parti intervenute, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

7. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento; l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

8. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

9. E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

3.3 Cause di incompatibilità

Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:

- Qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;
- Qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

3.4 Informalità del procedimento di mediazione

1. La mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, oltre a poter condurre a un verbale di non avvenuta conciliazione per mancata partecipazione, attiva il potere discrezionale del giudice, il quale nell'eventuale e successivo giudizio può desumere da ciò argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, 2° comma, c.p.c.

Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.

2. Le parti chiamate a conciliare devono comunicare all'Organismo l'accettazione della procedura di mediazione almeno tre giorni prima della data fissata per il primo incontro, mediante i moduli di adesione che sono scaricabili dal sito www.mearcon.it o tramite la piattaforma <https://www.mediaodr.it/uds2/mearcon.html>.

3. Qualora le parti chiamate a conciliare si presentino e aderiscano alla procedura direttamente al primo incontro fissato, la procedura potrà essere rinviata di non oltre sette giorni.

4. L'Organismo nominerà, all'uopo, un co-mediatore al solo fine di redigere verbale di mancata comparizione delle parti o per rinviare nel caso di cui al punto 3.

5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

6. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.

7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate, salvo a quelli destinati esclusivamente all'attenzione del mediatore.

8. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

9. Il mediatore può rinviare l'incontro nei seguenti casi:

- a) quando al primo incontro le parti che partecipano alla mediazione non hanno corrisposto le spese dovute a ME.AR.CON. In tal caso il mediatore rinverrà l'incontro di non oltre sette giorni, concedendo alle parti un termine per il versamento di quanto dovuto.
- b) quando le parti chiamate a conciliare aderiscano alla procedura oltre il termine di cui al punto 2;
- c) in caso di comunicato impedimento a comparire di una delle parti;
- d) quando le parti presenti lo richiedano;
- e) quando la complessità della controversia lo richieda.

10. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione.

11. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

12. Le parti hanno la facoltà di allegare al verbale dichiarazioni scritte, previo consenso alla loro utilizzazione in sede processuale.

13. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

3.5 Proposta del mediatore

1. Se le parti gliene facciano concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che, nel termine di sette giorni, viene comunicata per iscritto alle parti, le quali possono accettare o rifiutare la proposta del mediatore. In ogni caso le parti devono far pervenire all'organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta del mediatore. In mancanza di risposta nel termine sopra indicato, la proposta si ha per rifiutata.

2. Nei casi di controversie nelle materie di cui all'art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, su richiesta di una parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Il procedimento proseguirà come al punto 1).

3. In accordo con le parti, ME.AR.CON. può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

3.6 Tirocinio assistito

1. A ciascun mediatore aderente alla ME.AR.CON. è consentita la partecipazione alle procedure di mediazione in qualità di tirocinante, previa richiesta dell'interessato ed autorizzazione del responsabile dell'Organismo. La partecipazione alle procedure di mediazione da parte dei tirocinanti può avvenire anche in videoconferenza.
2. Il tirocinio non comporta oneri per il mediatore, per l'organismo e per le parti.
3. I tirocinanti sono soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del decreto legislativo. Ad essi si estendono gli artt. 10 e 14 co. 1 del D.Lgs. 28/10.

3.7 Nomina del consulente tecnico e relativo compenso

1. Per le controversie in cui si rende necessario l'intervento del consulente tecnico in mediazione, il mediatore, di comune accordo con le parti, nomina un consulente tecnico competente per materia, tra i professionisti iscritti all'albo dei CTU tenuto presso il Tribunale di competenza.
2. Le spese per il compenso del CTM sono a carico delle parti e gli importi vengono determinati sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale decurtato del 20%.

Articolo 4 – Conclusione della mediazione

1. La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l'organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
2. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all'art. 3.5, al processo verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'organismo.
5. In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta.
6. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude, qualora non sia possibile un accordo parziale.
7. Il mediatore, al termine del procedimento di mediazione e in caso di esito negativo dello stesso, può indicare alle parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di ADR amministrata (es. arbitrato) dall'Organismo, per definire la controversia in modo rapido ed economico, fornendo ogni informazione dettagliata sul relativo Regolamento, sulle Tariffe, tempi e contenuti della procedura.

Articolo 5 – Scheda per la valutazione del servizio

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli Tel/Fax 081.5538629 www.mearcon.it e-mail: infomearcon@gmail.com pec: mearcon srl@pec.it



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Si allega al presente regolamento la Scheda di valutazione del servizio (Allegato 3). Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento, viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio e copia della stessa, compilata e sottoscritta dalla parte con l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento (ex art. 7 n. 5 lett. b D.M. 180/10).

Articolo 6 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti – inutilizzabilità e segreto professionale

Articolo 6.1 – Doveri di riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Articolo 6.2 – Privacy

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6.3 – Accesso agli atti

Fermo restando quanto indicato all'art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'organismo.

Articolo 6.4 – Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Articolo 7 – Indennità per il servizio di mediazione

Articolo 7.1 – Indennità e spese di mediazione

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro. Sono stabiliti, nella tabella allegata al presente regolamento, l'indennità spettante agli organismi di conciliazione ed ai mediatori per l'attività prestata.

- 1 L'indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro e le spese di mediazione.
- 2 Per le spese di avvio e spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna vedi Tabella Indennità al deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
- 3 Per le spese di mediazione nelle controversie di cui all'art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/10 è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
- 4 L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della mediazione;

I criteri su cui tendenzialmente ME.AR.CON., a suo insindacabile giudizio, baserà la complessità della Mediazione, ai fini dell'aumento del 20%, sono individuati come segue:

1. numero delle parti superiore a 3;
 2. incontri effettuati in 2 giornate diverse;
 3. incontro di durata superiore alle 3 ore;
 4. presenza del co-mediatore.
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

- dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
- 5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
 - 6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
 - 7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
 - 8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
 - 9 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura del 50 % di quelle dovute a ME.AR.CON.
 - 10 Le indennità sono corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo o prima del rilascio dell'attestato della Segreteria di cui all'art. 3.4 co. 2 del presente Regolamento In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
 - 11 Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
 - 12 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
 - 13 Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
 - 14 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
 - 15 Per le mediazioni civili e commerciali in materie diverse da quelle di cui all'art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/10, sono dovuti gli importi di cui alla Tabella B. Per esse è applicato il presente ad eccezione delle lettere d) ed e) del co. 4;
 - 16 Gli importi minimi delle Tabelle A e B sono derogabili in caso di convenzione con enti pubblici, privati o associazioni.



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Articolo 8 – Regole finali e rinvio

8.1 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- la non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

8.2 RESPONSABILITA' DELLA MEDIAZIONE

ME.AR.CON., il mediatore e i loro assistenti o collaboratori non sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne in caso di dolo o colpa grave.

8.3 LEGGE APPLICABILE E CRITERI INTERPRETATIVI

1. La mediazione finalizzata alla conciliazione è disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel decreto interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, così come modificato dal decreto interministeriale n. 145/11, coordinato alla "riforma Cartabia 2022" e produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione transfrontaliera, anche in tema di omologa dei verbali di conciliazione come titoli esecutivi.

2. Il mediatore e i suoi ausiliari sono tenuti ad osservare il Regolamento di Mediazione e il Codice europeo di condotta dei mediatori, esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità.

3. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità, osservando il Codice etico. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ME.AR.CON.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento:

- 1) Tabelle A e B delle tariffe;
- 2) Codice europeo di condotta per mediatori;



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

3) Scheda di valutazione del servizio.



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Allegato 1)

Tabella A (redatta in conformità al D.M. 04/08/2014 n° 139 e coordinato alla “riforma Cartabia 2022”)

INDENNITA' PRIMO INCONTRO – MATERIE OBBLIGATORIE						
VALORE CONTROVERSIA	DELLA	SPESE AVVIO	SPESE MEDIAZIONE	TOTALE	TOTALE IVA inclusa	IVA
Fino a 1.000		32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €	
Da 1.001 a 50.000		60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €	
Superiore a 50.001		88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €	

IPOTESI 1: accordo al primo incontro

In caso di conciliazione al primo incontro, sono dovuti gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 10% (art.30, comma 1, Dm 150/2023). La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi dell'ipotesi.

Valore della controversia generale	accordo 1° inc. + 10%	IVA inclusa
Fino a €. 1000	17,60 €	21,47 €
Da 1.001 a 5.000	35,20 €	42,94 €
Da 5.001 a 10.000	149,60 €	182,51 €
Da 10.001 a 25.000	281,60 €	343,55 €
Da 25.001 a 50.000	528,00 €	644,16 €
Da 50.001 a 150.000	906,40 €	1.105,81 €
Da 150.001 a 250.000	1.170,40 €	1.427,89 €
Da 250.001 a 500.000	2.050,40 €	2.501,49 €
Da 500.001 a 1.500.000	3.282,40 €	4.004,53 €
Da 1.500.001 a 2.500.000	3.898,40 €	4.756,05 €
Da 2.500.001 a 5.000.000	5.570,40 €	6.795,89 €



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

IPOTESI 2: mancato accordo agli incontri successivi al primo

In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati (art.30, comma 3, Dm 150/2023). La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi dell'ipotesi.

Valore della controversia generale	mancato acc. dal 2° inc.	IVA inclusa
Fino a € 1.000	16,00 €	19,52 €
Da 1.001 a 5.000	32,00 €	39,04 €
Da 5.001 a 10.000	136,00 €	165,92 €
Da 10.001 a 25.000	256,00 €	312,32 €
Da 25.001 a 50.000	480,00 €	585,60 €
Da 50.001 a 150.000	824,00 €	1.005,28 €
Da 150.001 a 250.000	1.064,00 €	1.298,08 €
Da 250.001 a 500.000	1.864,00 €	2.274,08 €
Da 500.001 a 1.500.000	2.984,00 €	3.640,48 €
Da 1.500.001 a 2.500.000	3.544,00 €	4.323,68 €
Da 2.500.001 a 5.000.000	5.064,00 €	6.178,08 €

IPOTESI 3: accordo agli incontri successivi al primo

In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 25% (art. 30, comma 2, Dm 150/2023). La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi dell'ipotesi.

Valore della controversia generale	accordo dal 2° inc. + 25%	IVA compresa
Fino a € 1.000	20,00 €	24,40 €
Da 1.001 a 5.000	40,00 €	48,80 €
Da 5.001 a 10.000	170,00 €	207,40 €
Da 10.001 a 25.000	320,00 €	390,40 €
Da 25.001 a 50.000	600,00 €	732,00 €
Da 50.001 a 150.000	1.030,00 €	1.256,60 €
Da 150.001 a 250.000	1.330,00 €	1.622,60 €
Da 250.001 a 500.000	2.330,00 €	2.842,60 €
Da 500.001 a 1.500.000	3.730,00 €	4.550,60 €
Da 1.500.001 a 2.500.000	4.430,00 €	5.404,60 €
Da 2.500.001 a 5.000.000	6.330,00 €	7.722,60 €



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Indennità 1° incontro e spese di avvio: da pagare al momento del deposito della domanda per l'istante ed entro e non oltre la data dell'incontro per la parte invitata se intende partecipare o se intende chiedere un rinvio dell'incontro stesso.

Spese di mediazione: Maturano alla prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro (fase di merito) e devono essere interamente versate al termine dello stesso. Una volta fornita l'adesione alla fase di merito della mediazione, le spese sono sempre ed in ogni caso dovute, anche se una qualsiasi o tutte le parti dovessero decidere di non partecipare agli incontri successivi.

Maggiorazione per accordo: La maggiorazione è sempre dovuta in caso di successo della mediazione ed è pari ad $\frac{1}{4}$ del valore indicato nelle tabelle ministeriali.

Aumento per proposta o difficoltà della mediazione: Previste solo per le mediazioni volontarie, sono pari ad $\frac{1}{5}$ del valore e delle spese di mediazione, da corrispondere in caso di particolare complessità della mediazione o in caso di formulazione della proposta del mediatore.

Le spese di mediazione sono dovute in solido dalle parti chiamate in mediazione, salvo diverso accordo. In ogni caso le spese di mediazione sono dovute anche qualora le parti decidono di non ritirare il verbale di chiusura della mediazione. **Le spese vive e quelle relative al primo incontro sono sempre, comunque dovute.** Il mancato pagamento impedisce il rilascio del verbale di mediazione, anche quello di esito negativo del primo incontro.

Allegato 2

Codice europeo di condotta per mediatori

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE s.r.l. - P.zza Nicola Amore n. 6 - Napoli Tel/Fax
081.5538629 www.mearcon.it e-mail: infomearcon@gmail.com pec: mearconsrl@pec.it



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato 3)

DATA _____

Parte Proponente / Parte Aderente _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE: Me.Ar. Com. Srl

Mediatore: _____

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

- a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5



MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.

Piazza Nicola Amore, 6 Napoli

Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

- a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Firma.....